REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/72 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1972
che fissa il premio di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2863/71 [4], prevede che la fissazione dei premi di denaturazione ha luogo soltanto se l'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e se gli aspetti economici della denaturazione prevista la giustificano ;

considerando che i dati attualmente disponibili sul bilancio di approvvigionamento della campagna saccarifera 1971/1972 e sulle prospettive per quella 1972/1973 non ostano a che un certo quantitativo di zucchero bianco sia messo a disposizione per la denaturazione ; che lo zucchero rappresenta per l'apicoltura il solo alimento che non può essere sostituito con altri ; che a tale scopo occorre stabilire un importo adeguato per il premio e prescrivere per la denaturazione un determinato metodo in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco per un periodo d'applicazione limitato al 30 settembre 1972, è fissato in 8,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 100/72, il premio di denaturazione di cui all'articolo 1 è pagato soltanto se lo zucchero bianco è stato denaturato sotto controllo in uno stabilimento riconosciuto e in conformità al metodo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Tale metodo viene indicato nel titolo di denaturazione in causa.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/72, i titoli di premio di denaturazione rilasciati per il premio di cui all'articolo 1, sono validi fino al 30 settembre 1973.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.
(3) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 288 del 31. 12. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 12 del 14. 1. 1972, pag. 15.

ALLEGATO

Metodo di denaturazione

La denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 chilogrammi di zucchero bianco :

a) con 0,050 chilogrammi di octoacetilsaccarosio, oppure

b) con 0,125 chilogrammi di polvere d'aglio sommata a 0,050 chilogrammi di carbone vegetale in polvere, oppure

c) con 0,250 chilogrammi d'ossido di ferro.